

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
E DELL'ATTO DI NOTORIETA'**
requisiti per l'accesso alle agevolazioni dell'impresa subentrante

Il sottoscritto / La sottoscritta

cognome _____ nome _____

nato/a a _____ il _____

residente nel comune di _____

indirizzo _____ n. civico _____

codice fiscale _____

indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) _____

fax _____

in qualità di: titolare legale rappresentante

dell'impresa _____
(indicare la corretta denominazione)

con sede (indirizzo completo) _____

codice fiscale _____ partita IVA _____

telefono _____ cell. _____ fax _____

indirizzo di posta elettronica (e-mail) _____

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _____

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera, e consapevole altresì che l'accertata non veridicità della dichiarazione comporta il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza (art. d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA

- che l'impresa non ha in corso procedure concorsuali;
- è operante in provincia di Trento 1) ;
- (DA BARRARE SOLO IN CASO DI DOMANDE PRESENTATE DA MINORI)
che è stata concessa dal giudice tutelare l'autorizzazione a presentare domanda di trasferimento del contributo e a incassare eventuali contributi;
- che l'impresa:
- a. non è destinataria di un ordine di recupero di aiuti di Stato precedentemente ottenuti e dichiarati illegali e incompatibili con il mercato comune, con riferimento all'elenco delle decisioni della Commissione europea pubblicato nel sito:
<http://www.politichecomunitarie.it/attivita/16717/aiuti-temporanei-anticrisi>;
- oppure**
- b. ai sensi del Regolamento (CE) n. 794/2004 del 21 aprile 2004 della Commissione europea ha provveduto:
- b. 1 in data _____ alla restituzione della somma di euro _____, corrispondente all'ammontare dell'aiuto comprensiva degli interessi determinati nella misura accertata dall'amministrazione competente per il recupero, mediante: _____;



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(indicare il mezzo con il quale si è proceduto al rimborso ad es.: modello F24, cartella di pagamento, ecc),

- b. 2 al deposito della somma di euro _____ in un conto di contabilità speciale presso la Banca d'Italia, appositamente acceso dall'amministrazione competente al recupero, corrispondente all'ammontare dell'aiuto, comprensiva degli interessi determinati nella misura accertata dall'amministrazione competente per il recupero;
- c. ha beneficiato di taluno degli aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili, entro la soglia de minimis, per un ammontare totale di euro _____ e non è pertanto tenuta all'obbligo di restituzione delle somme fruito.
- che alla data odierna l'impresa non versa in stato di difficoltà secondo le definizioni adottate dalla Commissione europea all'articolo 2, n. 18), Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 2);
- che l'impresa è in regola con le assunzioni obbligatorie previste dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- oppure**
- che l'impresa non è soggetta agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- che l'impresa ha presentato le dichiarazioni fiscali cui è tenuta per legge;
- che l'impresa non è stata assoggettata a sanzioni penali tributarie definitive;
- che non vi è stata interruzione di attività nel passaggio dalla società _____ con sede in _____ alla società _____ con sede in _____;
- di essere a conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 16 della legge provinciale n. 6/1999 e di cui ai criteri e modalità per la sua applicazione 3);
- che la dimensione dell'impresa 4), ai sensi dell'Allegato del Regolamento della Commissione Europea n. 364 di data 25 febbraio 2004, che ha recepito la **Raccomandazione 2003/361/CE di data 6 maggio 2003, in vigore per le domande presentate dal 1° gennaio 2005**, del punto 1.2.1 dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale n. 6/1999 e ss.mm., per quanto non modificato dalla suddetta Raccomandazione 2003/361/CE e dell'atto dei dirigenti generali n. 1 di data 18 gennaio 2002 è *piccola* *media* *grande*
- che la società _____ con sede in _____ continua ad esercitare l'impresa della società _____ e si assume gli obblighi relativi alle agevolazioni per le quali è chiesto il trasferimento ai sensi della legge provinciale n. 6/1999 e ss.mm.;



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(per i consorzi) che il suddetto consorzio è costituito tra i seguenti soggetti:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

(specificare la denominazione o ragione sociale, la forma giuridica dei soggetti, la sede legale degli stessi);

che l'occupazione in carico all'impresa

- alla data dell'atto di cessione, conferimento d'azienda o fusione è di n. _____ ula
- alla data della presentazione della domanda di trasferimento è di n. _____ ula;

Luogo e data

Firma dell'interessato

Riservato all'ufficio:

ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata:

- sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto _____ (indicare in stampatello il nome del dipendente)
- sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore



Note

- 1) S'intende operante in provincia di Trento l'impresa avente unità operativa nel territorio provinciale e che esercita direttamente l'attività.
Per le imprese del settore delle costruzioni, dell'installazione impianti, nonché per le imprese degli altri settori per i quali la produzione di beni e servizi non avviene in sede fissa, è necessario che la sede principale degli affari e le strutture direzionali siano localizzate in provincia di Trento.
- 2) Estratto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, articolo 2. n. 18)
“18) «impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
- a) nel caso di **società a responsabilità limitata** (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
 - b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la **responsabilità illimitata** per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
 - c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
 - e) nel caso di un'**impresa diversa da una PMI**, qualora, negli ultimi due anni:
 - 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 - 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;”
- 3) Obblighi generali:
- a) accettazione di ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi di cui alla L.P. n. 6/99, ai criteri e modalità per la sua applicazione, all'atto di ammissione e di concessione dell'agevolazione;
 - b) comunicazione tempestiva (max entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento) alla Provincia o all'ente istruttore di qualsiasi modificazione soggettiva od oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa;
 - c) applicazione nei confronti dei propri dipendenti dei contratti collettivi e accordi nazionali e provinciali stipulati tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, e della garanzia delle libertà sindacali, nonché dell'osservanza delle leggi in materia di lavoro, previdenza ed assistenza e delle disposizioni in materia di tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori;
 - d) messa a disposizione della Provincia, su richiesta, dei dati concernenti la situazione economico-finanziaria, fino a tre anni successivi all'erogazione complessiva dell'aiuto;
 - e) divieto di presentare altre domande di agevolazione per la medesima iniziativa e obbligo di rinunciare ad altre domande eventualmente già presentate, salvo espresse diverse indicazioni di altre leggi e nel rispetto delle regole comunitarie sul cumulo degli aiuti di Stato;
 - f) comunicazione, successivamente alla presentazione della domanda e fino alla concessione dell'agevolazione, di eventuali importi a titolo di de minimis di cui l'impresa ha beneficiato fino alla data di concessione;
- Obblighi per ricerca:
- g) le imprese beneficiarie delle agevolazioni devono mantenere l'attività sul territorio provinciale per un periodo pari a 5 o 10 anni dalla data di ultimazione dell'iniziativa per i contributi concessi rispettivamente di importo fino a 2.500.000 euro o superiore. In caso di sospensione dell'attività detti termini sono prolungati per il periodo di sospensione;
- 4) Ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e del punto 13.1.1 dei criteri e modalità per l'applicazione della L.P. 6/1999 e s.m.)
1. La categoria delle **piccole imprese** e delle **medie imprese** (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
 2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

3. Si definisce **“impresa autonoma”** qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata ai sensi del punto 4. oppure impresa collegata ai sensi del punto 5.
4. Si definiscono **“imprese associate”** tutte le imprese non identificabili come imprese collegate ai sensi del punto 5 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del punto 5, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).
5. Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25%, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del punto 6 con l'impresa in questione:
 - a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio (“business angels”) che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da suddetti “business angels” in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
 - b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
 - c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
 - d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5000 abitanti.
6. Si definiscono **“imprese collegate”** le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
 - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al punto 5, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma tramite una o più altre imprese, o con degli investitori di cui al punto 5, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali sussiste una delle suddette relazioni attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.

Si considera mercato contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.

7. Salvo nei casi contemplati al punto 5., secondo comma, un'impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.
8. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata nonché i dati relativi alle soglie di cui ai punti 1.e 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25%, o più, da una o più imprese collegate fra di loro o attraverso persone fisiche o un gruppo di persone fisiche. La dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie.
9. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.
10. Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui di cui ai punti 1.e 2. essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.
11. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.
12. Gli occupati effettivi corrispondono al numero di unità lavorative-anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:
 - a) dai dipendenti che lavorano nell'impresa;
 - b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
 - c) dai proprietari gestori;
 - d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è contabilizzata.
13. I dati dell'impresa vengono determinati come di seguito indicato:
 - 1) Per le imprese autonome i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono dedotti dai conti dell'impresa stessa.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

- 2) Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.
- 3) Ai dati di cui al punto 1) si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata.
- 4) Ai dati di cui ai punti 1) e 2) si aggiunge il 100% dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.
- 5) Ai fini dell'applicazione del punto 2), i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiunge il 100% dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano già stati ripresi tramite il consolidamento.
- 6) Ai fini dell'applicazione del punto 2), i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi vengono aggregati in modo proporzionale i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al punto 2).
- 7) Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una data impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.

